



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

DI MILANO SEZIONE 08

riunita con l'intervento dei Signori:

1. PISCITELLO MARIO Presidente
2. LONGARETTI ROBERTO Relatore
3. DE ROSA LUISA Giudice

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 5244/07 depositato il 03/05/2007
- avverso AVVISO SOSPENSIONE RIMBORSO I.V.A. 2006 contro AGENZIA ENTRATE UFFICIO MILANO 1 proposto dal ricorrente:

difeso da:
DOTT. NORO STEFANO
VIA ROMA 26 28041 ARONA NO

SEZIONE

N° 08

REG.GENERALE

N° 5244/07

UDIENZA DEL

19/12/2007 ore 15:00

SENTENZA

N°

450/8/07

PRONUNCIATA IL:

18/12/07

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

8/2/08

Il Segretario



Rgr n° 5244/07

Svolgimento del processo



Ricorso con istanza di sospensione cautelare presentato il 3.05.07 da

con sede in _____ a- e domicilio fiscale in Italia _____, rappresentata fiscalmente da _____ avverso il provvedimento di sospensione del rimborso I V A di € 160.000,00 anno 2006, per mancata annotazione della lettera di nomina del rappresentante fiscale nel mod. VI e perché la fatture prodotte risultavano di valore inferiore alla richiesta di rimborso, provvedimento emesso dall'Agenzia delle Entrate di Milano 1 notificato il 15.03.07.

Nel ricorso la parte ricorrente assumeva una errata interpretazione da parte dell'Agenzia che in questo caso appariva come un atto di diniego al rimborso.

Confermava la regolarità della nomina del rappresentante fiscale avvenuta mediante comunicazione del mod. AA7/7 anteriormente all'inizio delle operazioni, quale metodo alternativo previsto con effetto dal 1.01.2003 ex art. 1 comma 4 dpr 441/97.

Quanto alla differenza tra la richiesta di rimborso e le fatture prodotte, il problema dovrebbe essere stato già risolto come da comunicazione verbale con cui veniva esclusa la fattura n° 39 del 13.06.05.

Chiedeva di ordinare il rimborso e condannare alle spese di giudizio l'Agenzia.

L'Agenzia delle Entrate di Milano 1 si costituiva in giudizio in data 14.12.07

In data 4.07.07 la Commissione respingeva l'istanza cautelare e fissava per il merito all'udienza odierna.

La Commissione deliberava in camera di consiglio in data 19.12.07.

Motivazione della sentenza

Il Collegio ritiene che la parte ricorrente abbia correttamente adempiuto a quanto prevede e dispone l'art. 1 comma 4 dpr 441/97 per quanto attiene la nomina del rappresentante fiscale.

La norma in questione non esclude la comunicazione mediante l'invio del mod. AA7/7 in data anteriore all'inizio delle operazioni.

La documentazione presentata in allegato al ricorso comprova quanto asserito nel ricorso dalla parte ricorrente.

Quanto alla fattura n° 39 del 13.06.2005, stante la copia del registro fatture di acquisto allegata in documentazione, questa risulta comunque registrata nel 2006 ma non considerata ai fini della domanda di rimborso come indicato alla copia del mod. VR/2007, rigo VR4 e come peraltro annotato nelle motivazioni del diniego al rimborso sotto forma di ordine di sospensione d'erogazione rimborso impugnato.

Deriva decisione di conseguenza.

Ricorrono giusti motivi per la compensazione (contabilizzazione errata) delle spese di giudizio.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e dispone il rimborso di € 160.000,00 (centosessantamila/00).

Spese compensate.

Milano, 19.12.0

IL RELATORE

IL PRESIDENTE

E' copia autentica
IL SEGRETARIO
Barbara Cipriani

RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza del ricorrente, come in atti rappresentato e domiciliato, lo sottoscritto Ufficiale Giudiziario presso la Corte d'Appello di Milano, ho notificato copia conforme all'originale della su estesa sentenza:

- **Agenzia delle Entrate, Ufficio 1 di Milano**, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in **Milano, via Moscova n°2**, ed ivi a mani di